

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1688)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONNELLA)

col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Bilancio**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1961

Deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 47 della legge sulle imposte di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e successive modificazioni), nello stabilire che le accessioni immobiliari devono considerarsi comprese nel trasferimento del suolo, ammette come unica prova idonea a vincere la presunzione soltanto l'atto che abbia acquistato data certa anteriore col mezzo della registrazione, attraverso il quale risulti che le accessioni medesime siano pervenute agli acquirenti da persona diversa dal venditore o appartengano ad altri.

Agli effetti della norma suddetta la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che le delibere comunali non sono atti che possano costituire prova idonea a vincere la pre-

sunzione di cui sopra (Cfr. sentenza della Corte di cassazione n. 304 del 28 aprile 1944, in causa Marchionni; sentenza della Corte di appello di Torino in data 11 aprile 1958-28 maggio 1958, in causa Finanza contro Società Alcazina ed altre; sentenza del Tribunale di Bologna in data 8 maggio-19 maggio 1956, in causa società Semolio contro Finanze; ed altre).

L'Amministrazione finanziaria, sulla base di tali pronunce giurisprudenziali, ebbe ad impartire disposizioni ai dipendenti Uffici, allo scopo di assicurare la necessaria uniformità di indirizzo, nel senso che le delibere in parola non dovevano considerarsi valide per vincere la presunzione del citato articolo 47.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale orientamento è giustificato dalla considerazione che le delibere comunali, essendo atti interni delle amministrazioni, senza alcun contenuto negoziale, non sono produttive di effetti giuridici nei confronti dei terzi, rispetto ai quali la volontà del Comune viene manifestata legittimamente soltanto con la stipulazione degli atti formali.

Considerato, però, che molti Comuni, allo scopo di incrementare con la maggior sollecitudine possibile le costruzioni edilizie, hanno proceduto a vendite di terreni edificabili permettendo agli acquirenti dei terreni stessi di iniziare le costruzioni dopo la delibera che autorizzava la vendita e prima di stipulare l'atto formale di trasferimento dell'area, per cui gli acquirenti stessi si trovano nella impossibilità di vincere la presunzione del citato articolo 47, appare evidente la opportunità di emanare un provve-

dimento legislativo che possa sanare tali situazioni.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale, in deroga alla norma contenuta nell'articolo 47 della legge del registro, si dispone che le deliberazioni con le quali i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il relativo contratto di acquisto e che siano stati autorizzati dal Comune a costruire, sono idonee a vincere la presunzione di accessione contenuta nello stesso articolo 47.

Considerato che la norma che si propone mira unicamente ad eliminare le controversie in corso, è stato necessario, da un lato, limitare l'applicazione della deroga alle deliberazioni già prese alla data di entrata in vigore della legge e, dall'altro, escludere la possibilità di ripetere le imposte eventualmente pagate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga all'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione.

Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate.